

SEZIONE III CODICE CIVILE DELLA MORA DEL CREDITORE

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli 1208 del Codice Civile e seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Ai fini della costituzione in mora del creditore, il debitore deve offrirne formalmente il pagamento mediante offerta reale. I pagamenti effettuati a mezzo vaglia postale, con assegno bancario mediante una lettera, non sono idonei a costituire in mora il creditore.

Anche in caso di offerta secondo gli usi, ai sensi dell'art. 1214 Codice Civile, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui viene eseguito il deposito, qualora questo è accettato dal creditore. In caso contrario, quando è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale, ed è documentata dal VERBALE DI OFFERTA REALE, a ministero del competente Pubblico Ufficiale (ufficiale giudiziario o notaio), pedissequamente all'ATTO DI OFFERTA REALE, presentato personalmente dal debitore e/o dal suo procuratore.

Nel verbale si inseriscono le dichiarazioni del creditore che, **in caso di accettazione, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, sottoscrivendo il verbale.**

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante ATTO DI INTIMAZIONE a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. In questo caso, la competenza è esclusiva dell'ufficiale giudiziario, tra l'effettiva ricezione del bene, e la notificazione al creditore dell'intimazione devono intercorrere almeno tre giorni.

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare

l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo 74 Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario il bene dovuto. L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice civile, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di tre giorni. Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore, qualora non sia presente alle operazioni di immissione nel possesso dell'immobile. Laddove il creditore sia presente, può accettare l'immobile, ed essere immesso nel possesso invece del sequestratario. L'accettazione ovvero la sentenza di convalida della procedura di offerta per intimazione hanno l'effetto liberatorio dall'obbligazione del debitore.

Per quanto riguarda il compenso spettante all'Ufficiale Giudiziario per gli atti di offerta reale di cui agli articoli 1208 e seguenti del Codice Civile, si fa riferimento alla Tariffa notarile di cui al Decreto 27 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001. Detto compenso varia, in relazione alla tipologia ed esito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario (offerta reale accettata, rifiutata, deposito, intimazione e obbligazione di fare).

Per le notificazioni di cui all'art. 74 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, la tariffa da applicare è quella prevista dal Testo unico delle spese di giustizia richiamanti le disposizioni di cui al D.P.R. 1229/ 59.

ELENCO DEI COMPENSI SPETTANTI:

- 1) Diritto fisso di Repertorio di Euro 0,50 spettante solo quando l'atto di offerta reale ed il relativo verbale debbono essere iscritti nel Registro Modello I (Art. 24)
- 2) Diritto di scritturazione di Euro 1,00 per ogni facciata da venticinque righe. Da maggiorare del 50% in caso di richiesta urgente. (Art. 25)
- 3) Onorario fisso di Euro 74,00 in caso di verbale di offerta reale negativa (Art. 7 / e).
- 4) Onorario graduale in percentuale, 50% di quello indicato agli artt. 2 - 3 e 5, Tabella C, il cui importo minimo è di Euro 37,00 e quello massimo è di Euro 566,50.
- 5) Diritto orario spettante qualora, per il compimento dell'atto occorra un tempo superiore ad un'ora. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, Euro 28,00 (Art.11).
- 6) Indennità di accesso al domicilio del creditore. Euro 23,00 per un'ora o frazione di ora, con un minimo di Euro 23,00 ed un massimo di Euro 140,00 (Art. 28).
- 7) Onorario per la custodia dei valori consegnati. Percentuale 0,50% della somma depositata con un minimo di Euro 4,00 ed un massimo di Euro 50,00 (Art.21).
- 8) Rimorso spese. Importo eventuale documentato (Art. 28).
- 9) Diritto fisso per la presentazione dell'atto di offerta reale e relativo verbale alla registrazione Euro 14,00 (Art.27).
- 10) Onorario rilascio copia autentica. In relazione all'offerta dal valore indeterminato Euro 9,00 (Art. 17).
- 11) Onorario rilascio copia autentica. In relazione all'onorario graduale con un minimo di Euro 9,00 ad un massimo di euro 30,00 (Art.17).
- 12) Quietanza Euro 2,00
- 13) Tassa di registrazione. Percentuale 0,50% della somma offerta con un minimo di Euro 200,00.
- 14) Imposta di bollo di Euro 16,00 su ogni foglio di quattro facciate.
- 15) Imposta di bollo di Euro 16,00 quale marca al mandato rilasciato al procuratore del debitore, a margine dell'atto di offerta reale.

Il Funzionario Unep
(Dott. Pietro SARDANO)